

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 266 del 26.06.13

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ed ARPA Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118 del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I[^], dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto “*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*”, ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18 “Tirocini di formazione ed orientamento” della L. 24.06.1997, n. 196 “*Norme in materia di promozione dell'occupazione*”, che prevede la possibilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

VISTO il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTE le “*Linee guida in materia di tirocini*” adottate – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 34, L.28.06.2012 n. 92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Direttiva Applicativa, all'interno della Regione Siciliana, delle suddette linee guida in materia di Tirocini Formativi, emanata dalla Direzione Generale del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, di cui alla nota prot. n. 43881/US1/2013 del 25.07.2013;

VISTA la nota ARPA Sicilia prot. n. 51090 del 31.07.2013, con la quale la SG 2, nel trasmettere la succitata Direttiva, esclude l'attivazione presso ARPA Sicilia di tirocini extracurricolari, in assenza di previsione di specifico fondo necessario a garantire l'indennità prevista dalla predetta Direttiva Applicativa;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art.2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario

delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTA lo schema di Convenzione finalizzata alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare;

CONSIDERATO che dalla sottoscrizione della Convenzione *de qua* non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante;

DECRETA


Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e ARPA Sicilia per la realizzazione di tirocini *curricolari* regolamentandone termini e modalità di svolgimento.
2. Attivare nelle proprie Strutture Territoriali esclusivamente *tirocini curricolari*.
3. Nominare, quale Referente per ARPA Sicilia della Convenzione *de qua*, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991, . 10 e ss,mm.ii. l'Ing. Calogero Di Chiara, Direttore della SG 2 "*Formazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale*".
4. Dare mandato ai Direttori delle Strutture ospitanti di nominare, secondo le modalità di cui all'art. 2 c. 2, per ogni tirocinante, un tutor responsabile delle attività didattiche, dell'inserimento ed affiancamento all'interno dell'Agenzia.
5. Dare mandato, per la Direzione generale al Dott. Domenico Puleo, RSPP, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT, affinché garantiscano le condizioni di sicurezza di cui all'art. 4 e forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. Dare mandato, per la Direzione generale al Dott. Antonio Sansone Santamaria, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT. affinché forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione ed al Codice di comportamento di ARPA Sicilia.
7. Dare atto che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
8. Notificare copia del presente decreto al Dirigente Responsabile della SG 2 "*Formazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale*", al Direttore della SA 4 "*Amministrazione Risorse Umane e Politiche del Personale*", al Direttore della SG 1 "*Area di Staff del Direttore Generale*", al RSPP ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e

Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

L'Assistente Amm.vo

(Salvatrice Lacagnina)



Il Direttore *ad interim* della SA 1

Affari Generali e Legali *P. Testai*

(Dott. Pietro Maria Testai)

VISTO

Direttore *ad interim* della SA 2

Bilancio e Contabilità

Dott. Vito Virngione



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. F. Licata di Baucina)





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

CONTROPARTE: ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Via S. Lorenzo 312/G
CAP: 90146 Città: PALERMO (PA)
Indirizzo pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Prot. n
Convenzione n 21385

OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – Tutto l'ateneo PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Tutto l'ateneo, con sede in Modena, Via Università 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata da Grasso Paolo, nato a Bologna il 09/09/1963,

E

ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente con sede legale in Via S. Lorenzo 312/G, PALERMO (PA) - 90146, codice fiscale e partita IVA n. IT05086340824, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Ospitante" rappresentata da Francesco Licata di Baucina, codice fiscale LCTFNC49M08G273X, nato a PALERMO (PA) il 08/08/1949, in qualità di direttore generale,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università.

Articolo 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione

viene predisposto un progetto formativo contenente:

- ◊ il nominativo del tirocinante;
- ◊ i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
- ◊ durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- ◊ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ◊ gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 5

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 7

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Articolo 8

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

%%DisposizioniParticolari%%

....., lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Tutto l'ateneo
IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Grasso)

.....

Per accettazione:, lì

IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

.....